

## LE DECISIONI DEI GIUDICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

1

### LA CONDOTTA OSTATIVA

Nel procedimento per accertare il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti della madre scomparsa, il comportamento ostativo del padre costituisce una condotta pregiudizievole (articoli 330 e seguenti del Codice civile) perché priva il ragazzo di una sfera affettiva e identitaria significativa.

*Cassazione, sentenza 5097 del 5 marzo 2014*

2

### IL REGOLAMENTO UE

La nozione di “diritto di visita” contenuta nel regolamento Ce 2201/2003 riguarda non solo il diritto di visita dei genitori nei confronti dei figli minori, ma anche quello di altre persone, con le quali è importante che il minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i nonni.

*Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 31 maggio 2018*

3

### L'INTERESSE DEL MINORE

L'articolo 317-bis del Codice civile conferisce ai nonni un diritto soggettivo autonomo che incontra solo il limite dell'interesse del minore. Si deve tener conto dell'idoneità dei nonni a svolgere positivamente il loro ruolo affettivo ed educativo, escludendo il diritto se il suo esercizio è incompatibile con la serena crescita dei minori.

*Cassazione, sentenza 19779 del 25 luglio 2018*

4

### LA CAPACITÀ DEI NONNI

Ogni ascendente è titolare di un proprio diritto a mantenere significativi rapporti con i nipoti minorenni, autonomo rispetto a quello degli altri nonni. L'esercizio di tale diritto è subordinato alla valutazione del giudice, in ordine alla capacità del nonno di cooperare fruttuosamente all'adempimento degli obblighi educativi.

*Cassazione, ordinanza 9144 del 19 maggio 2020*

5

### L'ASCOLTO DEL MINORE

Il minore ha diritto di essere ascoltato nel corso del processo; l'eventuale omissione, non sorretta da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore con conseguente necessità di cassare la pronuncia e di rinviarla alla corte territoriale.

*Cassazione, ordinanza 16410 del 30 luglio 2020*